

LEGGE 25 GENNAIO 1994 N. 82
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA, DI DISINFEZIONE, DI DISINFESTAZIONE,
DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE.

...omissis...

ART. 6 - SANZIONI

1. al titolare di impresa di pulizia individuale, all'istitutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di societa', ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire unmilione duecentomila.

2. qualora l'impresa di pulizia eserciti le attivita' di cui alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione il titolare dell'impresa individuale, l'istitutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

3. qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, l'istitutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

4. a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attivita' di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. i contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.

...omissis...

COMMENTO:

La Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994 n.27 ha pubblicato la legge n. 82/1994 sulla "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" disponendo che le imprese che svolgono tali servizi devono essere iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934 n. 2011 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443)1985.

L'art. 6, comma quarto, prevede espresse sanzioni a carico, per quanto ci occupa dell'amministratore del condominio (" a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni."). Aggiunge poi che i contratti stipulati con imprese non iscritte o cancellate o la cui iscrizione sia stata sospesa, siano nulli.